

Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste in sostituzione del dott. ing. Luigi Lancetti, destinato ad altro incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1968
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 210

(3905)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Forlì e Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada provinciale « Predappio Nuova-Premilcuore-innesto strada statale n. 67 progressiva chilometrica 132 + 800 in località Cavallino », della lunghezza di km. 36 + 501, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, l'amministrazione provinciale di Forlì e l'amministrazione provinciale di Firenze che si sono pronunciate rispettivamente con delibere 6 novembre 1965, n. 766 e 10 ottobre 1966, n. 230/C, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. che si è espresso favorevolmente con voto n. 381 del 3 maggio 1967 ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto n. 1515 del 17 ottobre 1967, ha espresso il parere che tale strada sia da statizzare ai sensi dell'art. 2, commi e) e f), della già citata legge n. 126;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « Predappio Nuova-Premilcuore-innesto strada statale n. 67 progressiva chilometrica 132 + 800 in località Cavallino », dell'estesa di km. 36 + 501, viene classificata statale, come continuazione della attuale strada statale n. 9-ter « del Rabbi »; detta strada statale viene conseguentemente ad assumere il seguente itinerario: « innesto strada statale n. 9 a Forlì-Predappio Nuova-Premilcuore-innesto strada statale n. 67 progressiva chilometrica 132 + 800 in località Cavallino », estesa complessiva di km. 53 + 266.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 28 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1968
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 86

(3990)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1968.

Riconoscimento dell'Associazione nazionale uccellatori ed uccellinai come associazione venatoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Vista la domanda dell'Associazione nazionale uccellatori ed uccellinai, con sede in Bergamo, costituita in data 29 marzo 1958, con atto del notaio Giovanni Battista Anselmo, repertorio n. 4861, raccolta n. 1947, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 35 della citata legge 2 agosto 1967, n. 799, il riconoscimento di associazione venatoria agli effetti della legge stessa;

Considerato che detta associazione possiede i requisiti richiesti dalle lettere a) e b) dell'art. 35 della summenzionata legge 2 agosto 1967, n. 799;

Decreta:

L'Associazione nazionale uccellatori ed uccellinai, con sede in Bergamo, viene riconosciuta come associazione venatoria agli effetti della legge 2 agosto 1967, n. 799, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(4012)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1968.

Autorizzazione al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli a richiedere agli enti impositori diversi dallo Stato un compenso di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati con mezzi meccanografici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1958, col quale è stata approvata la convenzione stipulata con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica, costituito con decreto presidenziale 2 agosto 1952, in virtù della quale è stato affidato al consorzio medesimo il servizio della compilazione dei ruoli esattoriali con sistemi e mezzi meccanografici;

Visto l'ultimo comma dell'art. 13 dell'anzidetta legge 13 giugno 1952, n. 693, che affida al Ministro per le finanze il potere di determinare la spesa per schede e stampati occorrenti per la compilazione dei ruoli degli enti diversi dallo Stato;

Vista la nota 2 gennaio 1958, n. 5, con la quale il predetto consorzio chiede che sia determinato il costo degli stampati e schede occorrenti per la compilazione dei ruoli non erariali per l'anno 1967;

Vista la nota 26 febbraio 1968, n. 702048, del Provveditorato generale dello Stato, divisione XV, concernente il costo degli stampati necessari per la formazione dei ruoli;